

Il Piano d'azione nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari

La formazione

Floriano Mazzini



Normativa sui prodotti fitosanitari

**Immissione in
commercio**

**Uso
sostenibile**

**Residui negli
alimenti**

**Regolamento
1107/2009**

**Direttiva
2009/128/UE**

**Regolamento
396/2005**



+




Obiettivi dell'armonizzazione

- consentire la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE
- evitare che si determinino vantaggi competitivi di alcuni Stati rispetto ad altri
- garantire identici standard di salute e sicurezza per l'uomo e l'ambiente

Uso sostenibile dei PF

Strategia tematica



Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009

“che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

(GU-UE n. 309 del 24/11/09)

Gli obiettivi

- Ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente



- Ridurre e razionalizzare gli impieghi



Recepimento

Decreto Legislativo n. 150
14 agosto 2012

(GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177)

“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Ambito di applicazione

- Riguarda i fitosanitari e non i biocidi
- Principio di precauzione
- Si applica fatte salve le norme fitosanitarie
- Armonizzato con le politiche di sviluppo rurale (condizionalità e regimi di sostegno) e con l'Organizzazione comune dei mercati (OCM)

Piano d'azione nazionale

- definisce obiettivi, misure, modalità e tempi per ridurre i rischi e gli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari su salute umana, ambiente e biodiversità
- promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e biologica
- doveva essere approvato entro il
26/11/2012

Piano d'azione nazionale

- Bozza dell'**8 novembre 2012** messa in consultazione fino al 15 gennaio 2013
- Insediato il Consiglio tecnico scientifico il 13 settembre 2013 che ha licenziato la proposta di PAN il **20 novembre 2013**
- Approvato in Conferenza Stato Regioni il **19 dicembre 2013** e trasmesso alla CE
- Predisposto il decreto in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

Piano d'azione nazionale

Tiene conto

- degli obblighi previsti dalla direttiva europea e dal decreto nazionale di recepimento
- dell'esito della consultazione e quindi delle istanze dei tanti portatori di interesse (agricoltori, distributori, ordini e collegi professionali, contoterzisti, produttori di PF, apicoltori, consumatori, ambientalisti ecc..)

Piano d'azione nazionale

- Formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
- Controllo delle irroratrici
- Tutela delle acque e di aree specifiche
- Misure per la manipolazione e stoccaggio dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
- Difesa integrata e agricoltura biologica

Formazione: Soggetti coinvolti

- **utilizzatore professionale**: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori
- **distributore**: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
- **consulente**: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi

Prodotti fitosanitari

Destinati ad un uso professionale:

- tutti i prodotti fitosanitari appartenenti o non appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi

Destinati ad un uso non professionale (proposta):

- prodotti per l'impiego su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, già identificati come "Prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO)
- prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale), e su tappeti erbosi ed aree incolte

Utilizzatore professionale

- corso di base 20 ore
- aggiornamento 12 ore
- il patentino serve per tutti i prodotti ad uso professionale
- chiunque utilizza PF deve avere il patentino
- vale 5 anni; rinnovo previa partecipazione al corso di aggiornamento indipendentemente dal titolo di studio
- NO esame al rinnovo

Validità

- dal 26 novembre 2015 i prodotti destinati ad utilizzatori professionali potranno essere acquistati solo da chi è in possesso del patentino
- sono esentati dal corso per il primo rilascio coloro che sono in possesso di specifici titoli di studio nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Sono però tenuti a superare l'esame e alla partecipazione ai periodici corsi di aggiornamento per rinnovare il patentino
- il corso di base può essere svolto anche in FAD, l'aggiornamento può essere realizzato anche attraverso un sistema di crediti formativi

Distributore

- corso di base 25 ore
- aggiornamento 12 ore
- dal **26/11/2014** abilitazione solo a chi è in possesso di titoli in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie
- esame obbligatorio per tutti solo per il rilascio
- vale 5 anni; rinnovo previa partecipazione a corsi o iniziative di aggiornamento indipendentemente dal titolo di studio
- presenza all'atto della vendita di personale abilitato
- accertare l'identità e la validità del patentino dell'utilizzatore e registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice del patentino
- fornire le informazioni agli utilizzatori non professionali

Validità

- dal 26 novembre 2015 i prodotti destinati ad utilizzatori professionali potranno essere venduti solo a chi è in possesso del patentino
- la formazione e la valutazione ottenute per l'abilitazione alla vendita valgono anche per ottenere il patentino
- **colui che è in possesso dell'abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza**
- il corso di base può essere svolto anche in FAD, l'aggiornamento può essere realizzato anche attraverso un sistema di crediti formativi

Consulente

- corso di base 25 ore
- aggiornamento 12 ore
- certificato di abilitazione obbligatorio a decorrere dal 26 novembre 2015
- ambito: difesa fitosanitaria a basso apporto di PF indirizzata alle produzioni integrate e biologiche, all'impiego sostenibile e ai metodi di difesa alternativi
- rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale
- vale 5 anni; rinnovo previa partecipazione a corsi o iniziative di aggiornamento, indipendentemente dal titolo di studio

Validità

- la formazione e la valutazione ottenute per l'abilitazione alla consulenza valgono anche per ottenere l'abilitazione alla vendita ed il patentino
- requisito obbligatorio per i soggetti che operano nell'ambito di progetti o specifiche misure incentivati da Regioni e PA (es. PSR e OCM)
- incompatibile con coloro che operano o che hanno rapporti di collaborazione con le multinazionali; sono esclusi i ricercatori pubblici ed i tecnici dei Centri di saggio non appartenenti alle multinazionali
- il corso di base può essere svolto anche in FAD, l'aggiornamento può essere realizzato anche attraverso un sistema di crediti formativi

Esenzioni

Le Regioni e le PA possono esentare dal corso e dall'esame per consulenti:

- gli ispettori fitosanitari;
- i docenti universitari e i ricercatori pubblici che si occupano della difesa delle piante;
- i soggetti che alla data del 26 novembre 2015 hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza per l'applicazione della produzione integrata e biologica
- gli aspiranti consulenti che alla data del 26 novembre 2015 hanno frequentato un corso di formazione, con valutazione finale, che rispetti i contenuti previsti dal PAN

Le Regioni e le PA definiscono i requisiti oggettivi per concedere l'esenzione accertando che i soggetti interessati siano a conoscenza delle materie previste dal PAN

Consulenza

- Non obbligatoria per l'azienda agricola che può utilizzare i PF:
 - sulla base della propria esperienza e dei bollettini territoriali
 - avvalendosi di tecnici di propria fiducia anche non in possesso dell'abilitazione alla consulenza
 - avvalendosi del consulente
- L'obbligo per l'azienda vi è solo quando:
 - è inserita in un Piano operativo dell'OCM che prevede l'adesione alla difesa integrata volontaria e l'assistenza tecnica specifica
 - aderisce alla specifica misura del PSR (produzione integrata = difesa integrata volontaria) e si avvale di un servizio di consulenza specifico promosso nell'ambito del PSR

Sistema di formazione

- il nuovo sistema di formazione entra in vigore entro il 26 novembre 2014
- sono fatte salve le abilitazioni alla vendita ed i patentini rilasciati prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione
 - rinnovate alle scadenza secondo quanto previsto dal nuovo sistema
 - rinnovate anche le abilitazioni alla vendita rilasciate ai soggetti non in possesso dei titoli di studio richiesti dal nuovo sistema

Sistema di formazione

- Enti formatori accreditati o autorizzati da Regioni e PA
- gli ordini ed i collegi professionali possono organizzare l'attività formativa prevista dal PAN a favore dei propri iscritti
- i docenti devono avere competenze specifiche e non devono avere rapporti di dipendenza o collaborazione con multinazionali o distributori di PF (sono esclusi i ricercatori pubblici)
- nei corsi per consulenti possono essere coinvolti soggetti che operano all'interno delle multinazionali

Prescrizioni specifiche per la vendita

- il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale di vendita
- informare gli utilizzatori sui pericoli e sui rischi legati ai PF e sul periodo di smaltimento scorte per prodotti in revoca o utilizzabili per periodi limitati
- registro di carico e scarico
- dichiarazioni annuali di vendita

Utilizzatori non professionali

All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite all'acquirente informazioni generali sui rischi e sui pericoli per la salute umana e l'ambiente (stoccaggio, manipolazione, applicazione, smaltimento)

Prescrizioni per i contoterzisti

- fornire informazioni sui pericoli e sui rischi legati ai PF
- annotare i trattamenti sul registro dei trattamenti o rilasciare specifico modulo
- è considerato utilizzatore professionale anche quando oltre alla prestazione fattura anche il prodotto, in tal caso deve:
 - evidenziare in fattura tipo quantità e costo del prodotto
 - compilare un registro di carico e scarico dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso aziende diverse
 - disporre di un deposito adeguato ed in regola con la normativa vigente

Obbligo di segnalazione del trattamento

- in ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta ecc..)
- in ambiti extra-agricoli (parchi e giardini pubblici, alberature stradali)
- quando previsto dall'etichetta
- quando previsto da specifiche norme definite da Regioni e PA

Vincoli applicativi

- nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) **è vietato** l'uso, a distanze inferiori a 30 metri, di PF tossici, molto tossici o con frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68;
- se si adottano misure di riduzione della deriva la distanza può essere ridotta fino a 10 metri

Grazie per l'attenzione

